

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018 - Art.2

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Art. 2 Finalità.

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'*articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto* regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.

3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.